

**Corte di giustizia dell'Unione Europea  
(Maggio-Settembre 2012)**

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Cruz Villalón, 12 giugno 2012, causa C-617/10, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson**

**Rinvio pregiudiziale**

Oggetto della questione pregiudiziale è, ancora una volta, l'interpretazione del principio del ne bis in idem. In particolare il giudice si chiede se esso impedisca anche di comminare una sanzione penale, quando i fatti che la giustificano abbiano già dato luogo ad una sanzione amministrativa. Infatti, mentre l'art. 50 della Carta dei diritti vieta soltanto che la stessa condotta possa costituire oggetto di un doppio giudizio penale, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia ritiene coperta dal principio del ne bis in idem anche l'imposizione di sanzioni penali e amministrative in relazione ai medesimi fatti. Stante la ben nota clausola d'omogeneità, che impone di assegnare ai diritti della Carta che corrispondono a quelli garantiti dalla CEDU il medesimo significato che assumono in quest'ultima, come interpretare l'art. 50 della Carta?

Invero l'Avv. Gen. suggerisce alla Corte di dichiarare la propria incompetenza nella fattispecie in oggetto, non trattandosi, secondo il suo giudizio, di un caso di applicazione del diritto dell'Unione. Tuttavia, nel caso in cui la Corte decida di pronunciarsi ugualmente, l'Avv. Gen. procede comunque ad esaminare la portata del principio nel diritto dell'Unione. A tal fine, poiché l'interpretazione del ne bis in idem offerta da Strasburgo non è unanimemente condivisa (come è testimoniato dal fatto che molti Stati non abbiano ancora ratificato il Protocollo n. 7 CEDU che espressamente lo prevede), l'Avv. Gen. propone di assegnare al principio un significato parzialmente autonomo a livello di Unione, che si basi unicamente sul testo e sull'ambito di applicazione dell'art. 50 della Carta. Infatti l'esistenza diffusa negli Stati membri di sistemi che ammettono una doppia sanzionabilità, penale e amministrativa, per i medesimi fatti, può essere considerata come una vera e propria "tradizione costituzionale comune". Pertanto, secondo l'Avv. Gen., si deve ritenere che l'art. 50 non preclude lo svolgimento di processi penali in relazione a fatti già sanzionati in sede amministrativa, posto che il giudice penale sia in grado di prendere in considerazione l'esistenza della sanzione amministrativa per mitigare eventualmente la pena da imporre nel processo penale.

(Marilena Gennusa)

**Corte di giustizia (Seconda Sezione), sentenza 14 giugno 2012, causa C-606/10, Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers c. Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration**

**Rinvio pregiudiziale**

La Corte, interpretando il «codice frontiere Schengen» (regolamento (CE) n. 562/2006), ha dichiarato che il cittadino di un paese terzo che sia in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo rilasciato da uno Stato membro e che sia in attesa di una decisione sulla sua domanda di soggiorno o sulla sua domanda d'asilo, allorché lasci il territorio dello Stato nel quale ha introdotto la sua domanda senza aver ottenuto un visto di ritorno (ossia un'autorizzazione nazionale che può essere rilasciata, a chi sia privo di permesso di soggiorno, visto, o visto con validità territoriale limitata), non può rientrarvi solo col suo documento di soggiorno provvisorio.

La Corte ha pertanto dichiarato che non contrasta con il diritto dell'Unione la normativa francese che vieta il rientro in Francia di cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno temporaneo, in assenza di un visto di ritorno.

Qualora il cittadino del paese terzo si presenti alle frontiere dello spazio Schengen, le autorità di controllo devono, in applicazione del regolamento Schengen, negargli l'ingresso nel territorio salvo si ricada in determinate eccezioni (motivi umanitari o di interesse nazionale, o ancora obblighi internazionali). La Corte sottolinea che questi controlli devono essere effettuati senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

La Corte ha però, al contempo, rilevato che le autorità nazionali che rilasciano un visto di ritorno non possono tuttavia limitare il suo ingresso nello spazio Schengen ai soli punti del territorio nazionale. Pur evidenziando che le condizioni nazionali di ritorno non sono definite dal codice frontiere Schengen, tuttavia per la Corte risulta dal codice che il visto di ritorno deve autorizzare il cittadino di un paese terzo ad entrare a fini di transito nel territorio degli altri Stati membri, affinché possa raggiungere lo Stato membro che ha rilasciato il visto di ritorno.

(Giulia Tiberi)

### **Conclusioni dell'Avv. Gen. Trstenjak, 27 giugno 2012, causa C-245/11, K**

#### **Rinvio pregiudiziale**

La questione pregiudiziale riguarda l'interpretazione della c.d. "clausola umanitaria" nelle procedure di esame delle richieste d'asilo, nei casi in cui i familiari bisognosi d'aiuto dipendono dall'assistenza del richiedente asilo. Quando uno Stato membro, in applicazione di tale clausola, è tenuto ad esaminare la domanda anche senza interpellare lo Stato che sarebbe ordinariamente competente, al fine di evitare una violazione degli artt. 3 e 8 CEDU (o 4 e 7 della Carta)?

L'Avv. Gen., pur sottolineando che gli Stati possono essere obbligati a valutare domande di asilo in luogo degli Stati competenti quando si accerta che altrimenti i diritti del richiedente si troverebbero in serio pericolo, suggerisce che i corrispondenti articoli della Carta siano interpretati alla luce della giurisprudenza CEDU che, in particolare, ritiene sussistente un trattamento inumano e degradante solo quando il maltrattamento sia di una certa gravità e ritiene applicabile l'art. 8 CEDU solo quando il legame familiare fra i soggetti interessati sia sufficientemente stretto.

(Marilena Gennusa)

### **Conclusioni dell'Avv. Gen. Villalón, 26 giugno 2012, Causa C-199/11, *Europese Gemeenschap, optredend via de Europee Commissie contro Otis NV e altri***

#### **Rinvio pregiudiziale**

La fattispecie in esame riguarda una domanda di risarcimento danni promossa innanzi al giudice nazionale dalla Commissione in rappresentanza dell'Unione contro alcune società del Belgio, precedentemente sanzionate dalla Commissione stessa per pratiche anticoncorrenziali contro la CE. Il giudice del rinvio, oltre a dubitare della legittimazione processuale della Commissione, si rivolge alla Corte chiedendosi se, in un caso del genere, sia garantita l'indipendenza degli organi giurisdizionali e sia rispettata la parità delle armi tra le parti (atteso che, a parere del giudice belga, la Commissione, oltre ad essere attrice, è anche il soggetto che ha accertato, con una decisione che vincola il giudice nazionale, l'infrazione su cui si fonda la domanda medesima). L'Avv. gen., precisato che la Commissione non interviene in proprio ma quale rappresentante

dell'Unione, in veste di soggetto privato che ha subito un danno, evidenzia come la prima obiezione sollevata dal giudice del rinvio non attenga tanto alla imparzialità dell'autorità giudiziaria quanto alla portata del suo sindacato, che sarebbe limitata dalla vincolatività delle decisioni dell'UE. L'Avv. gen., dopo aver sottolineato che, nella normale ripartizione di funzioni tra giudici nazionali e giudice dell'Unione, spetta solo agli organi giurisdizionali dell'Unione controllare nel merito le decisioni emesse dalla Commissione, ricorda come il giudice nazionale che dubiti della legittimità di una decisione, pur non potendola disapplicare o sindacare in proprio, può effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per la valutazione della validità dell'atto (così come la parti possono proporre un ricorso di annullamento e, in tal caso, il giudice nazionale può sospendere il processo in attesa della decisione del giudice europeo), il tutto a garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva. Per quanto riguarda la parità delle armi tra le parti (messa in dubbio dal giudice belga sulla base del fatto che la Commissione potrebbe disporre di informazioni raccolte nella procedura di infrazione non accessibili alla controparte in quanto coperte da segreto professionale), l'Avv. gen. richiama la giurisprudenza della CEDU in materia di parità delle armi tra le parti (caso Kress c. Francia e caso Yvon c. Francia) fatta propria dalla Corte di giustizia, ma applicandola al caso di specie non ravvisa alcuno squilibrio nella posizione delle due parti.  
(Ilaria Carlotto)

**[Tribunale \(Seconda Sezione\), sentenza del 27 giugno 2012, causa T-167/08, Microsoft Corp. contro Commissione europea](#)**

**Ricorso in annullamento**

Il Tribunale conferma la decisione con cui la Commissione ha inflitto alla Microsoft Corp. una penalità di mora per non aver permesso ai suoi concorrenti di accedere, a condizioni ragionevoli, alle informazioni relative all'interoperabilità (seppure con una lieve riduzione da 899 a 860 milioni di euro). La vicenda ha origine nel 2004 quando la Commissione, con apposita decisione, condanna Microsoft per abuso di posizione dominante, imponendo tra l'altro alla società di rendere accessibili le informazioni relative all'interoperabilità. Tuttavia, non ritenendo che la società si fosse conformata alla decisione, la Commissione ha imposto a Microsoft una prima penalità di mora nel 2006 (confermata dal Tribunale il 17 settembre 2007) ed una successiva nel 2008, confermata dalla decisione in oggetto.  
(Ilaria Carlotto)

**[Corte di giustizia \(Seconda Sezione\), sentenza 28 giugno 2012, causa C-192/12PPU, Georges Erny contro Daimler AG – Werk Wörth](#)**

**Rinvio pregiudiziale d'urgenza**

La domanda pregiudiziale promossa dal giudice finlandese verte sull'interpretazione della normativa europea relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati, in una fattispecie in cui, a carico della medesima persona, già detenuta in uno Stato membro (Gran Bretagna), erano stati emessi mandati d'arresto europei in più Stati membri (Ungheria, Finlandia e Francia) e, conseguentemente, realizzate più consegne tra Stati. In forza di questa "catena di mandati d'arresto" e pluralità di consegne, la domanda pregiudiziale è tesa a chiarire quale o quali siano gli Stati che debbono dare l'assenso ad una successiva consegna (quello della consegna iniziale, quello della consegna finale o tutti gli Stati coinvolti). La Corte di giustizia, evidenziando come l'obiettivo sia quello di accelerare e semplificare la cooperazione giudiziaria tra Stati, ritiene che la norma debba essere interpretata nel senso che, quando una persona è stata oggetto di più di una consegna tra Stati a seguito di successivi mandati d'arresto europeo, la consegna successiva ad uno Stato membro diverso da quello che l'ha consegnata da ultimo è subordinata unicamente all'assenso dello Stato che ha proceduto a tale ultima consegna.

(Ilaria Carlotto)

**[Corte di giustizia \(Seconda Sezione\), sentenza 28 giugno 2012, Causa C-7/11, Fabio Caronna](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

Il rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale di Palermo verte sull'interpretazione della direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, nell'ambito di un procedimento penale a carico di un farmacista denunciato per aver svolto attività di distribuzione di medicinali all'ingrosso in assenza di una specifica autorizzazione. In particolare, la questione sottoposta alla Corte è tesa a chiarire se la normativa europea imponga al farmacista, già autorizzato in forza della legislazione nazionale a fornire medicinali al pubblico, di ottenere un'apposita autorizzazione al fine di svolgere vendita all'ingrosso. La Corte, analizzata la normativa europea, conclude nel senso che la direttiva deve essere interpretata nel senso che il farmacista, per distribuire medicinali all'ingrosso, deve munirsi di apposita autorizzazione. Tuttavia, la Corte, a fronte di un possibile contrasto tra la direttiva e la normativa nazionale, osserva come l'obbligo di interpretare il diritto nazionale alla luce del diritto europeo sia soggetto ad alcuni limiti in materia penale, in nome del principio della certezza del diritto e della irretroattività della legge. La Corte osserva che una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale di un soggetto. Per cui, laddove il giudice nazionale, cui spetta il compito di interpretare il diritto nazionale, non ritenga che la normativa statale comporti una responsabilità penale, il principio della legalità delle pene, consacrato dall'art. 49 della Carta dei diritti, vieta di sanzionare penalmente un comportamento, anche nel caso in cui la norma nazionale sia contraria al diritto dell'Unione.

(Ilaria Carlotto)

**[Conclusioni dell'Avv. Gen. Jääskinen, 12 luglio 2012, causa C-202/11, Anton Las c. PSA Antwerp NV](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

In questione è il decreto della Comunità fiamminga del Regno del Belgio che dispone che la lingua neerlandese debba essere utilizzata per tutti i rapporti sociali inclusi i rapporti di lavoro: il licenziamento, disposto con lettera redatta in inglese, di un cittadino olandese, impiegato in un'impresa multinazionale con sede ad Anversa, deve dunque considerarsi nullo, in quanto non rispettoso del decreto sull'uso della lingua?

L'Avv. Gen. sottolinea che se, da un lato, qualunque barriera linguistica introduce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, dall'altro, è vero che la diversità linguistica costituisce uno degli elementi essenziali dell'identità nazionale cui il Trattato accorda protezione specifica. Tuttavia, nel caso in questione, la tutela della lingua non può costituire una valida giustificazione della normativa belga controversa, poiché essa non rispetta il criterio della proporzionalità.

(Marilena Gennusa)

**[Conclusioni dell'Avv. Gen. Sharpston, 12 luglio 2012, causa C-152/11, Johann Odar c. Baxter Deutschland GmbH](#)**

**Rinvio pregiudiziale**

La disciplina tedesca relativa alle indennità da corrispondere ai lavoratori in caso di licenziamento per esubero consente ai Piani sociali aziendali di escludere da tale indennità i lavoratori prossimi all'età pensionabile (che, per i portatori di handicap, è più bassa). Secondo l'Avv. Gen. il Piano sociale in questione nel processo principale introduce una discriminazione indiretta fondata sull'handicap e dunque è vietato dalla direttiva 2000/78/CE. Se, tuttavia, il giudice nazionale ritiene che tale piano sia conforme alla disciplina tedesca di attuazione della direttiva, e dunque da questa autorizzato, ciò significa che è tale legge di attuazione a violare la direttiva medesima. In tale ipotesi, allora, spetterà allo stesso giudice stabilire se la disciplina nazionale possa essere interpretata in conformità alla direttiva. "In caso contrario, la disposizione [nazionale] in parola dovrà essere disapplicata".  
(Marilena Gennusa)

[Corte di giustizia \(Terza Sezione\), ordinanza 12 luglio 2012, causa C-466/11, Gennaro Currà et al. c. Germania](#)

**Rinvio pregiudiziale**

La questione pregiudiziale sorge in un processo che ha ad oggetto un'azione promossa da alcuni cittadini italiani contro la Germania per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della loro deportazione durante la II guerra mondiale. In particolare si sostiene che l'immunità concessa agli Stati dal diritto internazionale sarebbe lesiva degli artt. 17, 47 e 52 della Carta dei diritti (oltre che dell'art. 6 TUE). La Corte di giustizia dichiara la sua manifesta incompetenza nella controversia in oggetto che è del tutto estranea all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione (vertendo, invece, sull'interpretazione di norme di diritto internazionale). In particolare, essa sottolinea che "poiché la situazione oggetto del procedimento principale non rientra nella sfera di applicazione del diritto dell'Unione e, pertanto, la Corte non è competente al riguardo, le richiamate disposizioni della Carta non possono giustificare, di per sé, una nuova competenza".  
(Marilena Gennusa)

[Corte di Giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 5 settembre 2012, cause riunite C-71/11 e C-99/11, Germania c. Y e Z](#)

**Rinvio pregiudiziale**

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva 2004/83/CE relativa alle norme minime in tema di attribuzione ai cittadini dei paesi terzi, o apolidi, della qualifica di rifugiato. In particolare, la domanda verte sull'interpretazione di uno dei motivi di concessione dello *status* di rifugiato, ossia la persecuzione per motivi religiosi. La Corte afferma che la persecuzione per motivi religiosi deve essere interpretata in conformità alla tutela della libertà religiosa predisposta dalla CEDU (art.9) e dalla Carta dei diritti (art. 10), che garantiscono la possibilità di manifestare la propria religione in pubblico. Dunque, per il diritto comunitario, non è possibile distinguere tra la tutela di un presunto nucleo essenziale dei diritti fondamentali e la manifestazione esteriore della libertà.  
(Laura Cappuccio)

[Corte di Giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 5 settembre 2012, causa C-42/11, Pedro Lopes Da Silva Jorge](#)

**Rinvio pregiudiziale**

La domanda pregiudiziale ha ad oggetto la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo. L'art. 4 prevede, tra i motivi di non esecuzione facoltativa, la residenza, dimora o cittadinanza nello stato di esecuzione, se tale Stato si impegna ad eseguire tale pena a norma del suo diritto interno. La normativa francese, invece, consente di limitare il mandato di arresto alla sola ipotesi che il soggetto sia cittadino francese. La Corte afferma che tale limitazione è in contrasto con il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, ragion per cui invita il giudice ad operare un'interpretazione conforme per consentire la piena efficacia della decisione quadro.

(Laura Cappuccio)

### Conclusioni dell'Avv. Gen. Bot, 12 settembre 2012, causa C-300/11, ZZ c. Secretary of State for the Home Department

#### **Rinvio pregiudiziale**

Il Regno Unito ha negato al ricorrente nella causa principale l'ingresso nel proprio territorio per motivi di pubblica sicurezza. In un'ipotesi del genere, può uno Stato membro rifiutarsi di comunicare all'interessato quali siano i motivi di pubblica sicurezza posti alla base della sua decisione? Come va bilanciato l'interesse statale alla sicurezza (specie nella lotta al terrorismo internazionale) e la tutela dei diritti procedurali individuali di difesa e giusto processo?

Secondo l'Avv. Gen., se è pacifico che i diritti garantiti dalla Carta debbano trovare applicazione anche nelle situazioni di emergenza, è indispensabile dare agli Stati la possibilità di omettere la divulgazione dei motivi quando anche la sola comunicazione delle argomentazioni essenziali può pregiudicare la sicurezza dello Stato. L'importante, però, è che il pregiudizio dei diritti di difesa e di tutela giurisdizionale effettiva che ne consegue sia adeguatamente compensato da meccanismi procedurali – non previsti dal diritto dell'Unione, ma che spetta agli Stati introdurre in virtù del principio di autonomia procedurale – che siano idonei a garantire un soddisfacente livello di equità nel corso del processo. Il diritto inglese ha introdotto effettivamente un siffatto sistema, che sembra rispettoso anche della garanzie richieste dalla giurisprudenza CEDU in relazione agli artt. 8 e 13 della Convenzione. Pertanto il giudice inglese ha la possibilità di condurre il processo garantendo un grado adeguato di equità.

(Marilena Gennusa)